

134/18
n. 723/17 R.G.
n. 982/18 G. G. G.

**TRIBUNALE DELL'AQUILA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice del lavoro, dott. Anna Maria TRACANNA, all'udienza del 13 aprile 2018, nella causa di lavoro in primo grado iscritta al n. 723/17 R.G.A.C.L., vertente

TRA

[REDACTED]

[REDACTED] elettivamente domiciliati in L'Aquila presso la Cancelleria del Tribunale, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Pio Torcicollo, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo

RICORRENTI

E

MINISTERO dei BENI e delle ATTIVITA' CULTURALI e del TURISMO, in persona del Ministro *pro tempore*; elettivamente domiciliato in L'Aquila presso gli uffici dell'Archivio di Stato rappresentato e difeso dai propri funzionari delegati dott. Daniela Nardecchia e Martorano Di Cesare ex art. 417 bis c.p.c.

RESISTENTE

Definitivamente pronunciando ha emesso, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

1. Dichiara il diritto dei ricorrenti all'inquadramento nell'Area 3° posizione economica F1 – per Boianelli Costantino nel profilo professionale Capo Tecnico, per i restanti ricorrenti nel profilo professionale Funzionario Amministrativo ed Economico Finanziario – a decorrere dal 24 marzo 2016, con ogni conseguenziale effetto giuridico ed economico;
2. Condanna il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali a corrispondere a ciascun ricorrente le differenze retributive maturate a far data dal 24 marzo 2016 in ragione dell'inquadramento nell'area 3° posizione economica F1, oltre interessi legali dalle singole scadenze mensili e fino al soddisfo e regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale;
3. Compensa tra le parti le spese di lite

IL GIUDICE
Anna Maria Tracanna

